

COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI

Provincia di Verona

COPIA

N. 23 Reg. Delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Straordinaria Prima Convocazione Seduta Pubblica

OGGETTO: **URBANISTICA: Variante n. 1 al Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.) limitatamente al territorio del Comune di Colognola ai Colli - Esame ed adozione ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 14/2017.-**


L'anno **duemiladiciannove** addì **trenta** del mese di **settembre** alle ore 18:30 nella residenza municipale, previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.-

Eseguito l'appello risultano:

CARCERERI DE PRATI CLAUDIO	P
PIUBELLO GIOVANNA	P
NOGARA ANDREA	P
BONAMINI MICHELA	A
DUGATTO DAVIDE	P
BUSSINELLO GIOVANNI	A
SALVAGNO MAIRA	A
CERVATO ILARIA	P
ZANINI LUCA	P
ZAMBALDO ANTONIO	A
DAL DOSSO MARIA	P
CALIARO MONICA	P
CUCCHETTO FRANCO	P

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO GENERALE ALESSI DANIELA, che cura la verbalizzazione avvalendosi della collaborazione del personale degli uffici.-


Il sig. CARCERERI DE PRATI CLAUDIO, nella sua veste di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.-



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
f.to CLAUDIO CARCERERI DE PRATI

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to DANIELA ALESSI



Oggetto: *URBANISTICA: Variante n. 1 al Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.) limitatamente al territorio del Comune di Colognola ai Colli - Esame ed adozione ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 14/2017.-*

* * * * *

IL CONSIGLIO COMUNALE


Premesso che la legge urbanistica regionale n. 11 del 23/04/2004 “Norme per il governo del territorio” articola il piano regolatore in due diversi strumenti: il Piano di Assetto del Territorio (PAT) ed il Piano degli Interventi (PI), dove il PAT è lo strumento urbanistico strutturale per l’individuazione delle scelte strategiche di assetto e sviluppo del territorio, mentre il PI disciplina le relative disposizioni operative;

Dato atto che il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI) è lo strumento di pianificazione finalizzato al coordinamento fra più Comuni e può disciplinare in tutto o in parte il territorio dei Comuni interessati o affrontare singoli tematismi;

Evidenziato che i Comuni di Colognola a Colli, Caldiero, Lavagno e Belfiore sono dotati di Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI), adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 28/03/2007, approvato con Conferenza dei Servizi in data 06/12/2007 e ratificato, ai sensi dell’art. 15, comma 6 della L.R.n. 11/2004, con delibera della Giunta Regionale n. 4152 del 18/12/2007 (pubblicato sul B.U.R. n. 7 del 22/01/2008), vigente dal 06/02/2008;

Preso atto che il Comune di Colognola ai Colli è dotato:

- del Piano degli Interventi approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 12/04/2010;
- della Prima Variante al Piano degli Interventi approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 28/11/2011;
- della Seconda Variante al Piano degli Interventi approvata con delibera Consiglio Comunale n. 28 del 19/09/2013;
- della Terza Variante al Piano degli Interventi approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 28/11/2014;
- della Quarta Variante al Piano degli Interventi approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 02/09/2014;
- della Quinta Variante al Piano degli Interventi approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 02/03/2015;
- della Sesta Variante al Piano degli Interventi approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 02/03/2015;
- della Settima Variante al Piano degli Interventi approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 30/04/2015;
- della Ottava Variante al Piano degli Interventi approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 20/07/2016;



- della Decima Variante al Piano degli Interventi approvata in sede di Conferenza dei Servizi in data 20/07/2016, ratificata con delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 17/10/2016;
- della Undicesima Variante al Piano degli Interventi approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 12/06/2017;
- della Dodicesima Variante al Piano degli Interventi approvata in sede di Conferenza dei Servizi in data 18/10/2017, ratificata con delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 29/12/2017;


Rilevato che il Piano degli Interventi è dotato del Registro dei Crediti Edilizi così come disposto ai sensi dell'art. 17, comma 5 lett. e) della L.R. 23/04/2004, n. 11;

Precisato che la L.R. 06/06/2017, n. 14 "Disposizioni per il contenimento del consumo del suolo e modifiche della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11", pubblicata nel B.U.R. n. 56 del 09/06/2017, che promuove un processo di revisione sostanziale della disciplina urbanistica, *"assumendo quali principi informativi: la programmazione dell'uso del suolo e la riduzione progressiva e controllata della sua copertura artificiale, la tutela del paesaggio, delle reti ecologiche, delle superfici agricole e forestali e delle loro produzioni, la promozione della biodiversità coltivata, la rinaturalizzazione di suolo impropriamente occupato, la riqualificazione e la rigenerazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata, contemplando l'utilizzo di nuove risorse territoriali esclusivamente quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente, incoerenza con quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera d) della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio"*;

Considerato altresì che l'art. 48 ter, comma 4 della L.R. n. 11/2004 introdotto con l'art. 19 della L.R. n. 15/2018, stabilisce che i Comuni, con apposita variante, successivamente all'approvazione del REC – Regolamento Edilizio Comunale adeguato al Regolamento Edilizio-Tipo (RET), di cui all'Intesa sancita in sede di Conferenza Governo-Regioni-Comuni il 20/10/2016, recepita con delibera della Giunta Regionale n. 1896 del 22/11/2017, dovranno adeguare gli strumenti urbanistici comunali (PAT e PI) alle nuove definizioni uniformi aventi incidenza urbanistica nei tempi e con le procedure previsti, rispettivamente, dall'art. 13, comma 10 e dall'art. 14 della L.R. 06/06/2017, n. 14 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11";

Considerato che la Provincia di Verona nell'ambito delle proprie competenze urbanistiche ha emanato le linee guida per l'adeguamento al PTCP dei piani comunali vigenti precisando: *".....Analogamente, è divenuto necessario recepire con le medesime modalità e tempi, il Regolamento Edilizio Tipo (RET)7 , con Variante urbanistica semplificata ex art. 48 ter8 LR 11/2004. La nuova procedura di esclusiva competenza comunale è di immediata applicabilità per tutti gli strumenti urbanistici vigenti. Le criticità sottese al recepimento del RET, ed al conseguente adeguamento dei Regolamenti Edilizi Comunali, REC, in attesa di una puntuale disciplina regionale in materia, alimentano alcune incertezze sulle modalità e sui tempi di attuazione delle nuove definizioni aventi incidenza sulle previsioni dimensionali contenute negli strumenti urbanistici. Si formulano in proposito le seguenti considerazioni:*

Il REC, regolamento edilizio ex art. 10 della LR 61/1985, rimane un elaborato del PRG, mentre non fa parte degli elaborati del PAT o del PI ai sensi della LR 11/2004, approvata successivamente al DPR 380/2001.



Ai fini della prevalenza delle nuove definizioni aventi incidenza urbanistica sui regolamenti edilizi e norme tecniche degli strumenti urbanistici vigenti, appare coerente effettuare il recepimento delle nuove definizioni del RET, inserendo una norma che le richiama tra gli elementi strutturali del Piano vigente (PAT o PRG), con la variante semplificata ex art. 48 ter o nella Variante di adeguamento al PTCP.

Il REC vigente dovrà essere modificato in recepimento del RET, con il procedimento previsto dal DPR 380/2001. L'efficacia delle nuove definizioni aventi incidenza urbanistica troveranno applicazione a far data dall'efficacia della Variante al PI (o al PRG), che modificherà le NTO o le NTA, in coerenza con il nuovo REC adeguato al RET, da approvare entro i termini fissati dalla legge.”;

Considerato che:

- con deliberazione della Giunta Regionale n. 668 del 15/05/2018, é stato approvato, il provvedimento che definisce, la quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale e la sua ripartizione per ambiti comunali o sovracomunali omogenei;
- i comuni, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 14/2017, devono approvare una variante di adeguamento dello strumento urbanistico generale (P.A.T.I.), secondo le procedure semplificate di cui all'art. 14 della medesima legge regionale;

Preso atto che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 03/08/2017 sono stati individuati gli ambiti di urbanizzazione consolidata ai sensi dell'art. 13, comma 9 della L.R. n. 14/2017 e trasmessi in osservanza della norma alla Regione Veneto;
- l'art. 17, comma 5 della L.R. n. 14/2019, ha stabilito che la scadenza per l'approvazione della citata variante è il 31/12/2019;
- in attuazione dell'art. 48 ter della L.R. n. 11/2004, le “Linee Guida della provincia di Verona per l'adeguamento dei piani comunali vigenti” prevedono che venga inserita in apposita variante al P.A.T. (da approvarsi secondo le procedure semplificate di cui all'art. 14 della L.R. n. 14/2017) una norma che richiami il Regolamento Edilizio Tipo (R.E.T.) tra gli elementi strutturali del P.A.T., demandando al P.I. la conseguente modifica del Regolamento Edilizio vigente e delle Norme Tecniche Operative, entro i termini fissati dalla legge;


Dato atto che con determinazione n. 2 del 30/07/2019 è stato conferito incarico all'arch. Daniel Mantovani la redazione della variante al P.A.T.I., limitatamente al territorio del Comune di Colognola ai Colli;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 05/08/2019 con la quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 14, comma 1, e dell'art. 15, comma 2 della L.R. 11/2004, il Documento Preliminare della Variante al P.A.T.I. - Piano di Assetto del Territorio per l'adeguamento al P.T.C.P.;

Vista la necessità di adeguamento del P.A.T.I. entro i termini previsti dall'art. 13 della citata L.R. n. 14/2017, e in considerazione che la stessa risulta altresì propedeutica all'adozione di successive varianti al P.I.;

Considerato che la presente Variante al P.A.T.I.:

- non necessita procedura V.A.S. in quanto la delibera della Giunta Regionale n. 1366/2018 ricomprende le varianti in adeguamento alla L.R. 14/2017 nei casi di esclusione di cui alla delibera della Giunta Regionale n. 1717/2016, trattandosi di atti di mero, seppur obbligatorio, adeguamento normativo alle succitate recenti disposizioni di legge regionali, mantenendo inalterate le azioni del Piano;



- non necessita di apposita procedura V.I.N.C.A., visti i contenuti dell'allegato E alla delibera della Giunta Regionale n. 1400/2017 e la relativa relazione tecnica redatta dal progettista incaricato;
- non necessita della relazione di compatibilità idraulica, visti i contenuti dell'asseveramento redatto dal progettista incaricato ai sensi della legge n. 267/1998 e delle delibere della Giunta Regionale n. 3637/2002 e n. 1841/2007;
- in data 16/09/2019 prot. n. 56146 è stata trasmessa al Consorzio Alta Pianura Veneta ed alla Regione Veneto – Genio Civile di Verona, la presa d'atto relativa all'asseveramento sopraccitato;

Vista la presa d'atto dell'asseverazione di non necessità dello studio di compatibilità idraulica inoltrato dalla Regione Veneto – Genio Civile di Verona in data 20/09/2019 prot. n. 404829;

Vista la documentazione relativa alla prima variante al P.A.T.I. redatta ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 14/2017, formata dagli elaborati di seguito elencati, che si intendono facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, depositati agli atti in data 10/09/2019 prot. n. 15551, redatti dall'arch. Daniel Mantovani, professionista incaricato:

- Relazione Illustrativa;
- Norme Tecniche Generali -Estratto articoli oggetto di modifica;
- Ambiti di urbanizzazione consolidata art. 2 comma 1 lettera e) L.R. n. 14/2017;
- Asseveramento di non necessità della relazione di compatibilità sismica;
- Asseveramento di non necessità della relazione di compatibilità idraulica;
- Dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza ed allegato E – Delibera della Giunta Regionale n. 1400/2017;


Ritenuto opportuno procedere con l'adozione della Variante n. 1 al PAT - Piano di Assetto del Territorio del Comune di Colognola ai Colli di adeguamento alle disposizioni per il contenimento del consumo di suolo ai sensi dell'art. 14 della L.R. 06/06/2017, n. 14;

Visto l'art. 48 ter, comma 4 della L.R. n. 11/2004 che recita: *“4. I Comuni, con apposita variante, adeguano gli strumenti urbanistici comunali alle nuove definizioni uniformi aventi incidenza urbanistica nei tempi e con le procedure previsti, rispettivamente, dall'articolo 13, comma 10 e dall'articolo 14 della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 ”;*

Considerato che l'art. 13, comma 10, l'art. 14 della L.R. n. 14/2017 e l'art. 17, comma 5 della L.R. n. 14/2019, definiscono i tempi e le procedure per l'adeguamento del PAT alla medesima normativa in materia di consumo di suolo;

Visto dell'art. 13, comma 10 della L.R. n. 14/2017 che recita: *“10. Entro diciotto mesi dalla pubblicazione nel BUR del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 10 della Deliberazione n. 24 del 09/04/2019 - copia informatica per consultazione 2, lettera a) [ovvero entro il 24.11.2019, in quanto la DGR 668/2018 è stata pubblicata il 25.05.2018] , i comuni approvano la variante di adeguamento allo strumento urbanistico generale secondo le procedure semplificate di cui all'articolo 14 e, contestualmente alla sua pubblicazione, ne trasmettono copia integrale alla Regione.”;*

Visto l'art. 17 comma 7° della LRV 14/2019 che recita: *“7. I termini previsti dall'articolo 48 ter della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , per l'adeguamento dei comuni alla*



legge sul contenimento del consumo di suolo e allo schema di Regolamento edilizio tipo (RET), sono rideterminati al 31 dicembre 2019”;

Visto l'art. 14 della L.R. n. 14/2017 che recita: *”1. Per le finalità di cui al comma 10 dell'articolo 13: a) i comuni non dotati di piano di assetto del territorio (PAT), in deroga al divieto di cui all'articolo 48, comma 1, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, approvano la variante al piano regolatore generale secondo la procedura di cui all'articolo 50, commi 6, 7 e 8 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61; b) i comuni dotati di PAT, in deroga a quanto previsto dall'articolo 14 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e dall'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”, approvano la variante urbanistica secondo la procedura di cui ai commi 2, 3, 4 e 5. 2. Entro otto giorni dall'adozione, la variante al PAT è depositata e resa pubblica presso la sede del comune per trenta giorni consecutivi, decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni. Dell'avvenuto deposito è data notizia con le modalità di cui all'articolo 32, della legge 18 giugno 2009, n. 69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”. Il comune può attuare ogni altra forma di pubblicità ritenuta opportuna. 3. Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, il consiglio comunale decide sulle stesse e contestualmente approva la variante semplificata. 4. Copia integrale della variante approvata è trasmessa, a fini conoscitivi, all'ente competente all'approvazione del PAT, ed è depositata presso la sede del comune per la libera consultazione. 5. La variante diventa efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione nel sito internet del comune.”*

Dato atto che il Comune di Colognola ai Colli è dotato di P.A.T.I., e pertanto trovano applicazione le procedure semplificate di cui all'art. 14, commi 2, 3, 4 e 5 della L.R. 14/2017;


Viste:

- la L.R. 23/04/2004, n. 11 e ss.mm.ii.;
- l'Intesa Governo/Regioni/Autonomie Locali del 20/10/2016 pubblicata sulla G.U. n. 268 del 16/11/2016, la delibera della Giunta Regionale n. 1896 del 22/11/2017, la L.R. 20/2018, n. 15;
- la L.R. 06/06/2017, n. 14;
- la delibera della Giunta Regionale n. 668 del 15/05/2018 pubblicata sul BUR n. 51 del 25/05/2018;

Dato atto che i pareri sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge, secondo quanto previsto dagli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 ed allegati alla presente deliberazione;

PROPONE

- 1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si riportano nel dispositivo approvandole;
- 2) di adottare ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 14/2017, la Variante n. 1 al P.A.T.I., limitatamente al territorio del Comune di Colognola ai Colli, costituita dai seguenti elaborati tecnici depositati agli atti del Comune, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, redatti a firma dell'arch. Daniel Mantovani:
 - Relazione Illustrativa;



- Norme Tecniche Generali -Estratto articoli oggetto di modifica;
 - Ambiti di urbanizzazione consolidata art. 2 comma 1 lettera e) L.R. n. 14/2017;
 - Asseveramento di non necessità della relazione di compatibilità sismica;
 - Asseveramento di non necessità della relazione di compatibilità idraulica;
 - Dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza ed allegato E – Delibera della Giunta Regionale n. 1400/2017;
- 3) di dare atto che alla Variante in oggetto si applicano le procedure semplificate di cui all'art. 14, commi 2 e 3 della L.R. n. 14/2017 e precisamente:
- entro otto giorni dall'adozione, la Variante n. 1 al PAT sarà depositata e resa pubblica presso la sede del Comune per trenta giorni consecutivi, decorsi i quali chiunque potrà formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni. Dell'avvenuto deposito sarà data notizia con le modalità di cui all'art. 32, della legge 18/06/2009, n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile", fermo restando che il Comune potrà attuare ogni altra forma di pubblicità ritenuta opportuna;
 - nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, il Consiglio Comunale deciderà sulle stesse e contestualmente approverà la variante semplificata;
- 4) di dare atto che dalla data di adozione della Variante n. 1 al PAT si applicano le misure di salvaguardia, secondo le modalità della legge 03/11/1952, n. 1902 "Misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione dei piani regolatori" e successive modificazioni;
- 5) di incaricare il Responsabile del Settore Servizi Tecnici 1 – Edilizia privata e Urbanistica di porre in atto tutti gli adempimenti conseguenti e derivanti dal presente provvedimento, ivi compresa la pubblicazione della presente deliberazione sul sito del Comune e, in particolare, nella sezione "Amministrazione trasparente".-

* * * * *

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della discussione e degli interventi di cui all'allegato che fa parte integrante del presente atto;


Preso atto della proclamazione della votazione verificata dagli scrutatori già scelti in precedenza, sigg.ri:

- Cervato Ilaria (maggioranza)
- Zanini Luca (maggioranza)
- Dal Dosso Maria (minoranza)

Con: voti favorevoli n. 9 espressi con alzata di mano
su n. 9 Consiglieri presenti, n. 9 Consiglieri votanti e n. 13 assegnati ed in carica;

DELIBERA

di approvare integralmente la proposta di cui in premessa che viene inserita nel presente atto come parte costitutiva del medesimo.-



ALLEGATO SUB A) DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 23 DEL 30/09/2019

È presente in aula l'arch. Daniel Mantovani tecnico incaricato della redazione della variante al P.A.T.I. limitatamente al territorio comunale di Colognola ai Colli.-

Il Sindaco, dopo aver dato lettura dell'oggetto del punto all'ordine del giorno, invita l'arch. Mantovani ad illustrare l'argomento.-

MANTOVANI: illustra la variante n. 1 al P.A.T.I. che è relativa al recepimento delle disposizioni normative in materia di limitazione di consumo del suolo. Precisa che la procedura è nata con la L.R. n. 14/2017, in ottemperanza a disposizioni nazionali, relativamente agli obiettivi di contenimento del consumo del suolo fino al 2050. Sottolinea che la Giunta Regionale Veneto, a seguito di atto ricognitorio effettuato su tutto il territorio, ha approvato la delibera n. 668 con la quale è stato assegnato ad ogni Comune il quantitativo massimo di superficie utilizzabile dal 2018 al 2050. Evidenzia che per il Comune di Colognola ai Colli tale valore è stato stabilito in mq. 221.000 ma essendo la quantità residuale del P.A.T.I. di mq. 168.000 sarà questo il valore effettivo utilizzabile in quanto le norme regionali dispongono che in caso di discrepanza tra i dati si applichi sempre quello inferiore, pertanto il Consiglio Comunale oggi è chiamato a deliberare il recepimento di tale quantità di suolo utilizzabile unitamente a parte del Regolamento edilizio tipo emanato a livello nazionale, mentre successivamente sarà approvata la parte specificatamente relativa al Comune.-

Il Sindaco, conclusa l'illustrazione della proposta di delibera, dichiara aperta la discussione.-

DAL DOSSO: chiede a cosa è dovuta la differenza tra la quantità di suolo consumabile attribuita dalla Regione (mq. 221.000) e quella residuale effettiva del P.A.T.I. (mq. 168.000) oltre alle ricadute sul territorio di questa norma.-

MANTOVANI: risponde che, sostanzialmente, la sfasatura deriva da una diversa metodologia di sistema di analisi dei dati succedutasi negli anni come previsto dalla normativa regionale.-


CALIARO: chiede se i mq. disponibili comprendono anche le aree già pianificate e oggetto di progettazione.-

MANTOVANI: risponde che le superfici disponibili sono solo per progettazione e programmazione futura mentre quelle che ad oggi sono già state convenzionate o approvate sono escluse dal calcolo. Ricorda che non rientrano nella definizione di consumo del suolo le aziende agricole, i SUAP e le aree di interesse pubblico pertanto oggi è considerato "consumo di suolo" ciò che non fa permeare l'acqua nelle falde.-

NOGARA: ritiene sia opportuno sottolineare che c'è sempre stata un'attenzione particolare dell'Amministrazione nell'uso del suolo tanto è vero che non solo sono sempre stati rispettati i parametri del P.A.T.I. ma se ne è fatto un uso inferiore al consentito.-

DAL DOSSO: si dichiara d'accordo con la proposta formulando l'auspicio che, in futuro, l'Amministrazione si adoperi per incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente in particolare dei centri storici.-

Il Sindaco ringrazia il tecnico arch. Daniel Mantovani e, considerato che non vi sono altri interventi e dichiarazioni di voto, dispone che si passi a votazione.-



PARERE DI REGOLARITÀ DEL RESPONSABILE

ex artt. 49 e 147 bis D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO: URBANISTICA: Variante n. 1 al Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.) limitatamente al territorio del Comune di Colognola ai Colli - Esame ed adozione ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 14/2017.-

Regolarita' tecnica

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del D.Lgs. n. 267/2000


Sulla proposta di deliberazione sopra citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 parere Favorevole* di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.-

*per la motivazione indicata con nota:

Data 23-09-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ZENARO GIANCARLO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del D.Lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

n. 23 del 30-09-2019

OGGETTO: URBANISTICA: Variante n. 1 al Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.) limitatamente al territorio del Comune di Colognola ai Colli - Esame ed adozione ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 14/2017.-

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


Si certifica che copia del presente atto è conforme all'originale e pubblicata all'albo pretorio on-line del Comune dal 03-10-2019 al 18-10-2019 con numero di registrazione 992.-

Dalla Sede Comunale 03-10-2019

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

nominativo indicato nel certificato di firma digitale

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate



DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

n. 23 del 30-09-2019

OGGETTO: **URBANISTICA: Variante n. 1 al Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.) limitatamente al territorio del Comune di Colognola ai Colli - Esame ed adozione ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 14/2017.-**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13-10-2019 dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.-

Dalla Sede Comunale li 13-10-2019

IL RESPONSABILE DELL'ESECUTIVITÀ

nominativo indicato nel certificato di firma digitale

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate